

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,
Alessandra Camedda, Federico Cappai,
Francesco Capriglione, Federica Chironi,
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,
Marco Montella, Flaviana Monti,
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,
Federica Pes, Elisabetta Piras,
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

INSCHIBBOLETH

Gennaio - Giugno

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iliaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTO; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

a cura di
Raimondo Motroni

Editoriale

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPALÀ, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>	p. 101
ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>	p. 115
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 129
ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i>	p. 143
ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>	p. 183
TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>	p. 211
LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	p. 239
LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>	p. 271
TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>	p. 293
VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>	p. 309
FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>	p. 321

Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza

Elisabetta Piras

Sommario: 1. Premessa: le ragioni che spingono le imprese di assicurazioni a condividere i rischi fra una pluralità di assicuratori. – 2. La veste ambigua della coassicurazione e della riassicurazione nella disciplina dettata a tutela della concorrenza. – 3. L'ambito europeo: il ruolo della Commissione europea. – 4. L'ambito nazionale: il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

1. Premessa: le ragioni che spingono le imprese di assicurazioni a condividere i rischi fra una pluralità di assicuratori

Posto che la natura di taluni rischi – quali quelli ambientali come le catastrofi naturali, alluvioni, grandine o terremoti, rende gravoso e, conseguentemente, poco prudente e conveniente per le imprese di assicurazione l'assunzione degli stessi da parte di un solo assicuratore, si rende opportuno che tali rischi vengano ripartiti fra più imprese di assicurazione¹. Detto in altri termini, la tecnica assicurativa, per consentire di calcolare e, successivamente, gestire correttamente rischi di particolare natura ed entità, esige un elevato grado di cooperazione fra imprese affinché si possa far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati in taluni ambiti nei quali è indispensabile l'offerta di coperture che altrimenti non sarebbero tecnicamente sostenibili². Non è un caso che, per far fronte ai rischi ambientali connessi alla aumentata frequenza di calamità naturali, il legislatore italiano, con la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (legge di bilancio 2024), abbia imposto alle imprese di stipulare polizze contro i danni catastrofali derivanti da eventi quali sismi, alluvioni, inondazioni

¹ A. M. AMBROSELLI, *La coassicurazione comunitaria*, in *Il nuovo codice delle assicurazioni*, a cura di S. AMOROSINO e L. DESIDERIO, Milano, 2006, p. 305; M. BELLOTTI, *Coassicurazione comunitaria*, in *Commentario al codice delle assicurazioni*, a cura di M. BIN, Padova, 2006, 462. Sul punto sia consentito di rinviare a E. PIRAS, *La riassicurazione nell'impresa e nel contratto*, Napoli, 2023, p. 15 ss.

² D. BONACCORSI DI PATTI, *L'applicazione della disciplina antitrust nel mercato assicurativo: spunti per una ricostruzione*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, p. 658.

ed esondazioni³. Dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Il legislatore consente alle imprese di assicurazione di assumere i rischi derivanti da eventi catastrofali sia assumendo direttamente l'intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese⁴.

A tal fine, le compagnie possono avvalersi di specifici strumenti che consentono di garantire gli impegni assunti nei confronti degli assicurati. Tra essi rientrano la riassicurazione⁵ e la coassicurazione con le quali le compagnie di assicurazione realizzano la ripartizione di un medesimo rischio.

Accanto a questi strumenti tradizionali di ripartizione dei rischi fra più imprese di assicurazione, vi sono alcune tecniche di gestione dei rischi che vengono definite *alternative risk transfer*.⁶

Tra le tecniche alternative di copertura del rischio assicurativo rientra il c.d. *alternative risk transfer* (ART), espressione con la quale si indicano un complesso di strumenti, diversi dal contratto di assicurazione o dalla riassicurazione, finalizzati alla copertura e al trasferimento del rischio assicurativo anche attraverso il ricorso ai prodotti del mercato finanziario⁷.

³ Nello specifico, tale obbligo, che è stato introdotto dall'art. 1, commi da 101 a 111, della L. n. 213/2023, grava su tutte le imprese aventi la sede legale in Italia e su quelle con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione in Camera di Commercio. Il successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Imprese e del made in Italy del 30 gennaio 2025, n. 18 ha definito le modalità attuative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali e altri aspetti rilevanti per l'operatività della disposizione.

⁴ In tale ultimo caso il legislatore stabilisce che il consorzio deve essere registrato e approvato dall'IVASS che ne valuta la stabilità (comma 103). Sulle imprese di assicurazione, inoltre, grava un obbligo a contrarre (commi 106 e 107), dal quale le stesse vanno esenti nel caso in cui i beni immobili dell'assicurato risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

⁵ Sul ruolo essenziale della riassicurazione si rinvia al contributo di D. CERINI, *I soggetti coinvolti nella Product Oversight Governance and Governance (POG): produttori (imprese di assicurazione), produttori di fatto (intermediari)... e produttori "silenziosi" (Riassicuratori)*, in *Dir. bancario*, 2021, fasc. IV, p. 723 ss., spec. pp. 737-745.

⁶ Per una sintetica descrizione di tali strumenti sia consentito rinviare ancora a E. PIRAS, *La riassicurazione nell'impresa e nel contratto*, cit., p. 15 e ss.

⁷ L. SELLERI, *La rilevanza della resilienza nel processo evolutivo del Risk Management: sfide ed opportunità per le imprese di assicurazione*, in *Dir. econ. ass.*, 2011, fasc. 4, p. 1419 e ss., spec. p. 1438 ss., il quale evidenzia che le forme alternative di trasferimento dei rischi vanno oltre le coperture assicurative tradizionali e sono mirate a mettere a punto soluzioni di trasferimento del rischio che risultino d'interesse per le imprese e i clienti sia sotto il profilo strategico che sotto il profilo economico; più recentemente, con riferimento al tema dei *Risk Alternative Transfer*, si rinvia al contributo di: M. POMPELLA e C. BOIDO, *Il trasferimento alternativo dei rischi e la finanza strutturata di parte assicurativa*, Milano, 2014; F. SANTOBONI, *La gestione dei rischi tecnici e dei rischi finanziari dell'impresa di assicurazione*, in F. SANTOBONI (a cura di), *Manuale di gestione assicurativa*, Padova, 2019, p. 102 ss.; più recentemente, A. DREASSI, M. PEDOL e F. SANTOBONI, *La gestione dei rischi tecnici*, in F. SANTOBONI (a cura di), *Manuale di gestione assicurativa*, Padova, 2022, p. 199; A. SIBINDI, *The art of alternative risk transfer*:

Le imprese di assicurazione ricorrono alla suindicata modalità nelle ipotesi in cui la probabilità del verificarsi del sinistro sia molto limitata, ma ove in concreto tale sinistro si verifichi, i danni da esso prodotti siano sensibilmente rilevanti e difficilmente indennizzabili. Ci si riferisce, nello specifico, a tipologie di sinistri di eccezionale portata, quali quelli catastrofali derivanti, a titolo esemplificativo, dai disastri ambientali connessi anche ai cambiamenti climatici oppure ai danni derivanti dagli eventi terroristici.⁸

Va, inoltre, evidenziato che talune tipologie di rischi, quali quelli connessi alle nuove tecnologie o a nuovi processi produttivi, sono di recente emersione e i relativi danni, derivanti dai sinistri, difficilmente sono identificabili e calcolabili dalle imprese di assicurazione⁹.

Pertanto, se i tradizionali modelli garantiscono solamente la copertura dei rischi assicurativi, tuttavia, le risorse di cui dispongono assicuratori, riassicuratori e coassicuratori nei casi sopraindicati, quali i rischi catastrofali, possono rivelarsi non sufficienti, con conseguente necessità di individuare modalità di copertura dei rischi anche in ambito extra-assicurativo¹⁰.

methods of insurance, in *Risk governance e control: financial markets e institutions*, Vol. 5, 2015, p. 222 e ss.

⁸ Sui rischi catastrofali e le problematiche ad essi connesse sotto il profilo della copertura si rinvia a: M. POMPELLA e C. BOIDO, *ult. op. cit.*, p. 80, ove si evidenzia che nell'ultimo ventennio l'incidenza dei rischi catastrofali è aumentata sia per quelli naturali che per quelli causati da comportamenti dell'uomo a causa del forte sviluppo demografico che ha favorito la concentrazione di immobili e popolazione in spazi limitati moltiplicando gli effetti fatali di un terremoto o di un atto terroristico. A tal fine, si menzionano gli oltre 19 miliardi di dollari che le compagnie assicurative hanno dovuto risarcire in conseguenza dell'attacco terroristico delle Torri Gemelle a New York nel 2001 o ai danni, di maggiore consistenza (125 miliardi di dollari) causati nel 2005 dall'uragano Katrina. In questi anni le imprese di assicurazione hanno elaborato modelli di misurazione che non si sono dimostrati particolarmente affidabili in relazione alle peculiarità dei rischi catastrofali e non consentono un'adeguata quantificazione al pari degli altri rischi catastrofali. Più recentemente, si richiamano i contributi di P. CORRIAS, *La risposta assicurativa ai danni catastrofali*, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 1440 e ss.; P. CORRIAS, M. FRIGESSI DI RATTALMA, S. LANDINI (a cura di), *Copertura dei danni catastrofali e trasparenza delle polizze: le attuali sfide del mercato assicurativo*, Napoli, 2024; C. CAVALIERE, *Calamità naturali e assicurazione obbligatoria*, in *Giust. Civ.com.*, 2024; L. RODIO NICO, *Il nuovo obbligo assicurativo per le catastrofi naturali*, in *Diritto del mercato assicurativo e finanziario*, 2024, p. 259.

⁹ Sul punto si rinvia alle osservazioni di M. POMPELLA e C. BOIDO, *Il trasferimento alternativo dei rischi e la finanza strutturata di parte assicurativa*, cit., p. 9 e ss, spec. p. 11.

¹⁰ N. DE LUCA e F. DI FONZO, *L'assicurazione dei grandi rischi*, in *Dir. econ. ass.*, 2004, p. 399, in cui si evidenzia efficacemente che "nonostante i grandi progressi compiuti nel settore assicurativo, residuano ancora categorie di rischi quasi o del tutto inassicurabili. In questo senso, [...], il limite dell'assicurabilità può individuarsi nella possibilità di neutralizzazione del rischio attraverso il meccanismo della riassicurazione e retrocessione: tali strumenti, che rendono assicurabili rischi che appaiono soggettivamente inassicurabili, d'altro canto costituiscono la più avanzata possibilità di assorbimento del rischio da parte del mercato assicurativo, le cui risorse finanziarie sono certamente ingenti, ma non infinite. Naturalmente, i limiti di assorbimento da parte del mercato si manifestano essenzialmente in caso di sinistri di eccezionale portata: in altre parole, anche in questo caso torna in rilievo la più volte menzionata catastroficità. Tuttavia, l'esigenza di neutralizzare anche rischi *prima facie* impossibili da gestire ha fatto e continua a far sì che se ne cerchi un'adeguata modalità di copertura anche in ambito extra-assicurativo".

2. *La veste ambigua della coassicurazione e della riassicurazione nella disciplina dettata a tutela della concorrenza*

Ritornando alla coassicurazione alla riassicurazione, tali strumenti sono fondamentali nell'assunzione dei rischi nel mercato assicurativo: tale rilevanza è riconosciuta non solo dal legislatore nazionale ma anche in ambito europeo, nello specifico, dalla Commissione europea. In tale prospettiva si è evidenziato che i due istituti possono talvolta assurgere a strumenti elusivi della disciplina normativa europea e nazionale dettata a tutela della concorrenza. Infatti, se gli accordi di coassicurazione e riassicurazione dando vita a rapporti di collaborazione orizzontale e verticale tra imprese assicurative favoriscono una gestione razionale ed equilibrata dei rischi, un rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese e l'offerta di coperture assicurative a beneficio del mercato, tuttavia, allo stesso tempo, un loro utilizzo "distorto" è idoneo a compromettere la libertà di concorrenza che, come è noto, costituisce un principio cardine dell'ordinamento. Occorre, quindi, valutare se gli accordi di coassicurazione e riassicurazione possano, nella sostanza, concretizzarsi in una intesa fra imprese avente l'effetto di impedire, restringere o falsare il mercato della concorrenza, assumendo, quindi, la veste non solo di strumenti a favore della sostenibilità ambientale, ma anche strumenti elusivi della disciplina della concorrenza e quindi recanti pregiudizio alla sostenibilità e all'efficienza del mercato.

Non è, quindi, superfluo evidenziare che l'accertamento del rispetto delle norme a tutela della concorrenza deve tenere conto della specificità del mercato assicurativo all'interno del quale la riassicurazione e la coassicurazione rivestono un ruolo cruciale quali strumenti di copertura dei sopraindicati rischi¹¹.

Inoltre, è appena il caso di rilevare, seppure per sommi capi, che non è infrequente che la coassicurazione e la riassicurazione possano intrecciarsi con fenomeni come la *joint venture* e i consorzi, dando vita a dinamiche di collaborazione che trascendono i confini del semplice comparto assicurativo. Nello specifico, il rapporto tra coassicurazione e *joint venture* è un esempio emblematico di come la convergenza tra più imprese di assicurazione possa estendersi a contesti di *progetti strategici* di più ampio respiro. Con la coassicurazione, due o più assicuratori possono decidere di ripartire fra loro un rischio, ma possono, altresì, dare vita a una vera e propria iniziativa imprenditoriale

¹¹ Sul ruolo delle imprese di assicurazione nella copertura dei rischi derivanti dalle calamità naturali si richiama lo studio condotto in seno all'IVASS: R. CESARI e L. D'AUZIO, *Calamità naturali e coperture assicurative: valutazione dei rischi e policy options per il caso italiano*, Quaderno n. 13, 2019 e, più recentemente, *Indagine sulle polizze a copertura dei rischi catastrofali*, a cura di: A. DAMIANI, A. BELLIZZI, M. C. GIUSTINIANI e R. GRECO, 2024. In dottrina si richiamano ancora una volta i contributi di P. CORRIAS, *La risposta assicurativa ai danni catastrofali*, cit., p. 1440 e ss.; P. CORRIAS, M. FRIGESSI DI RATTALMA, S. LANDINI (a cura di), *Copertura dei danni catastrofali e trasparenza delle polizze: le attuali sfide del mercato assicurativo*, cit.; C. CAVALIERE, *Calamità naturali e assicurazione obbligatoria*, cit.; L. RODIO NICO, *Il nuovo obbligo assicurativo per le catastrofi naturali*, cit., p. 259.

che richiede una collaborazione ben più articolata. Questo può accadere, ad esempio, quando il rischio assicurativo è di una complessità tale da richiedere il supporto non solo da un punto di vista assicurativo, ma anche operativo e strategico. In tale prospettiva, la *joint venture*, quale forma di cooperazione economica industriale tra imprese, non rappresenta solo un meccanismo di condivisione dei rischi, ma diventa uno strumento per lo sviluppo congiunto di soluzioni che si estendono ben oltre l'ambito assicurativo¹².

Anche i consorzi possono rappresentare un terreno fertile per la coassicurazione e la riassicurazione che possono assurgere ad anello di congiunzione tra le imprese del consorzio, condividendo il rischio e offrendo una protezione economica che consente alle imprese di concentrarsi sugli aspetti operativi senza dover temere un eccessivo impatto da eventi imprevedibili¹³.

Ciò premesso, occorre dare conto delle incertezze sorte sia in ambito nazionale che europeo in ordine all'applicabilità della disciplina *antitrust* alle intese tra le imprese di assicurazione¹⁴.

3. L'ambito europeo: il ruolo della Commissione europea

Va, sin d'ora, evidenziato che la disciplina normativa europea relativa alla concorrenza conferisce un ruolo di primaria importanza alla Commissione Europea. Questa istituzione è dotata di competenze tecniche specifiche ed è caratterizzata da un'indipendenza sostanziale rispetto ai governi degli Stati membri. Essa ha la responsabilità di accertare le infrazioni alle normative sulla concorrenza, svolgendo un'attività di indagine e analisi approfondita. Una volta individuate le violazioni, la Commissione ha il potere di sanzionare i trasgressori attraverso decisioni che possono avere un impatto significativo sul mercato.

¹² Sui rapporti tra coassicurazione e *joint venture* si rinvia alla monografia di A. ASTOLFI, *Il contratto di joint venture. La disciplina giuridica dei raggruppamenti temporanei di imprese*, Milano, 1981, p. 204 e ss., il quale evidenzia che tra le due fattispecie sono riscontrabili significativi profili di analogia. In tal senso anche D. DE' COCCI, *Considerazioni sugli enti consortili nel settore assicurativo*, in *Ass.*, 1994, p. 149, nt. 8. Per una disamina generale sulle "coalizioni di imprese di assicurazione" si rinvia a A. DONATI, *Trattato di diritto delle assicurazioni private*, I, Milano, 1952, p. 471 e ss.

¹³ Con riguardo ai consorzi, tali forme di cooperazione, pur senza assumere la fisionomia di vere e proprie forme di monopolio, trasformano uno stato di competitività in una situazione di relativa interdipendenza. In tal senso: L. MOLINARO, *Consorzi e pools in regime di libero mercato delle assicurazioni contro i danni*, in *Diritto e pratica nell'assicurazione*, 1971, p. 25. Sui profili di criticità dei consorzi nell'ambito della disciplina della concorrenza si rinvia a L. PERSANO, *L'attività dei consorzi di assicurazione e riassicurazione: intesa restrittiva della concorrenza o abuso di posizione dominante?*, in *Giur. it.*, 1996, pt. 1, p. 7.

¹⁴ Per una disamina dei profili della concorrenza nel mercato assicurativo si rinvia a: A. ANTONUCCI, *Imprese di assicurazione e disciplina della concorrenza*, in *Le assicurazioni. L'impresa e il contratto*, XVI, nel *Trattato di diritto privato diretto da M. BESSONE*, Torino, 1998; M. FRIGESSI DI RATTALMA (a cura di), *La disciplina della concorrenza in ambito assicurativo*, Torino, 2014.

In questo contesto, si è sviluppato un modello di amministrazione condivisa che si è concretizzata nella creazione di una sinergia tra la Commissione e le Autorità *antitrust* nazionali degli Stati membri, nota come European Competition Network (ECN)¹⁵. Questa rete, che coinvolge attivamente le autorità nazionali nel processo decisionale, è stata progettata con l'obiettivo di assicurare un'applicazione uniforme e coerente delle norme *antitrust* all'interno del mercato unico europeo.

La realizzazione dell'ECN risponde, inoltre, ad una necessità fondamentale: quella di affrontare e gestire le pratiche commerciali anticoncorrenziali in un contesto contrassegnato da una crescente interconnessione economica e giuridica tra gli Stati membri. Infatti, in un mercato unico così vasto e complesso, è essenziale che le diverse autorità nazionali collaborino e si coordinino per garantire un ambiente di concorrenza leale e favorevole, prevenendo comportamenti che potrebbero danneggiare il mercato e i consumatori. Questo approccio collaborativo non solo facilita una risposta più efficace alle questioni di concorrenza, ma contribuisce anche a creare un clima di fiducia e cooperazione tra le diverse giurisdizioni europee.

La Commissione europea, in un primo momento, era propensa ad applicare le norme a tutela della concorrenza anche al mercato assicurativo; in via eccezionale accordò alcune esenzioni proprio con riferimento a rischi di natura ambientale o di particolare entità tali da richiedere la condivisione degli stessi da parte di più imprese di assicurazione secondo molteplici forme di cooperazione¹⁶.

¹⁵ Sul punto: E. CARDI, *Mercati e istituzioni in Europa. Unione europea e United Kingdom: economia e diritto*, Torino, 2024, p. 30.

¹⁶ Nella Decisione del 14 gennaio 1992, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/33.100 – Assurpol) pubblicata in G.U.C.E. 14 febbraio 1992, L. 37/13, la Commissione, sul presupposto che i rischi ambientali possano variare in base a fattori endogeni ed esogeni e che può accadere che tra il fatto generatore, il verificarsi del danno e la richiesta di risarcimento, unitamente alla mancanza di dati statistici, rendono tali rischi difficilmente assicurabili, rilevò la sostanziale difficoltà a reperire nel mercato la copertura di siffatti rischi e la conseguente necessità di ripartire gli stessi mediante forme di cooperazione tra una pluralità di imprese di assicurazione rappresentate da *pools* o da accordi di riassicurazione. Analoga presa di posizione da parte della Commissione è rinvenibile nella Decisione del 20 dicembre 1989 relativa ad una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.408 – TEKO) pubblicata in G.U.C.E., 17 gennaio 1990, L. 13/34. Anche relativamente a tale vicenda, la Commissione si era pronunciata sulla potenziale violazione delle norme sulla concorrenza ad opera di una società – Technisches Kontor für Maschinen-B-U-Versicherung (TEKO) – con sede a Dusseldorf che, oltre a raggruppare, in qualità di soci, sei società di assicurazione, intratteneva ulteriori rapporti di collaborazione con altre società. La TEKO era stata costituita nel 1954 per la comune e reciproca riassicurazione di polizze contro i danni dovuti all'interruzione del funzionamento di macchinari, e per assistere e consigliare le società partecipanti all'accordo nella stipulazione e gestione delle suddette polizze. In un secondo momento, la società in parola estese il suo ambito di operatività anche all'assicurazione dei rischi spaziali. Pur rappresentando tale modalità di organizzazione una potenziale violazione delle norme sulla concorrenza, la Commissione riconobbe che la stessa fosse funzionale ad una essenziale razionalizzazione ed economia di costi. Infatti, l'assenza della siffatta modalità organizzativa e di collaborazione

Successivamente, furono emanati una serie di regolamenti con i quali la Commissione europea accordò esenzioni generali in ragione delle peculiarità del mercato assicurativo (i c.d. *Insurance Block Exemption Regulation – IBER*)¹⁷. Nello specifico, con il Regolamento 3932 del 21 dicembre 1992, la Commissione esentò le intese aventi ad oggetto la cooperazione per la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri; la fissazione di condizioni tipo di assicurazione; la copertura in comune di certi tipi di rischi e, infine, la fissazione in comune di norme relative alla valutazione e al riconoscimento di apparecchiature di sicurezza. La Commissione giustificò le esenzioni sulla base della considerazione che i consorzi di coassicurazione e riassicurazione avessero un impatto favorevole nel mercato assicurativo, dal momento che avrebbero consentito alle imprese di assicurazione aderenti di accrescere la capacità di assumere rischi rari, o di particolare dimensione o di nuova emersione¹⁸.

Il sopraindicato regolamento è rimasto in vigore sino al 31 marzo 2003 e ad esso è subentrato il Regolamento 358/2003/CE del 20 febbraio 2003 con efficacia sino al 31 marzo 2010. Anche in tale regolamento la Commissione prese atto della rilevanza dei consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione ai fini della copertura di rischi che, altrimenti, in assenza di tali modalità organizzative tra le imprese di assicurazione, non sarebbe stato possibile assumere. I consorzi di coassicurazione e riassicurazione furono ritenuti utili anche nella prospettiva di consentire alle imprese di assicurazione di “acquisire l’esperienza di rischi con i quali al momento non avevano ancora acquisito familiarità”. La Commissione, tuttavia, consapevole che siffatte modalità di collaborazione fossero idonee a costituire restrizioni della concorrenza, quali “la standardizzazione delle condizioni di assicurazione e persino dell’ammontare della copertura e dei premi”, escluse che le esenzioni potessero spiegare una efficacia generale e, conseguentemente, individuò i casi di esenzione. Nello specifico, l’art. 7 del Regolamento consentiva una esenzione totale per i consorzi di coassicurazione e coriassicurazione costituiti dopo la sua entrata in vigore per coprire esclusivamente nuovi rischi, con validità limitata nel tempo (tre anni a decorrere dalla data di costituzione del consorzio, a prescindere dalla quota di mercato del consorzio). La suddetta norma esentò anche i consorzi di coassicurazione o di coriassicurazione esistenti da oltre tre anni o che non erano stati

avrebbe comportato per le società interessate spese e costi estremamente alti per l’assicurazione dei suddetti rischi.

¹⁷ È appena il caso di precisare che con il Regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio del 31 maggio 1991 relativo all’applicazione dell’articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (c.d. il regolamento di abilitazione), il Consiglio ha abilitato la Commissione ad adottare regolamenti relativi all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del TFUE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni.

¹⁸ Cfr., in particolare, il Considerando n. 10.

costituiti per coprire un nuovo rischio a condizione che i prodotti assicurativi sottoscritti nell'ambito dell'accordo di consorzio dalle imprese partecipanti o per loro conto non rappresentassero in nessuno dei mercati interessati: a) nel caso dei consorzi di coassicurazione, più del 20% del mercato rilevante; b) nel caso dei consorzi di coriassicurazione, più del 25% del mercato rilevante.

Fu il successivo art. 8 ad individuare nel dettaglio le condizioni in presenza delle quali erano ammesse le esenzioni¹⁹.

Il Regolamento 358/2003/CE del 20 febbraio 2003 è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2010; ad esso è subentrato il Regolamento n. 267 del 24 marzo 2010 vigente sino al 31 marzo 2017²⁰ (regolamento di esenzione per categoria relativo alle assicurazioni, c.d. IBER – *Insurance Block Exemption Regulation*)²¹. Con tale provvedimento, la Commissione europea ha adottato, rispetto al Regolamento del 2003, un approccio più restrittivo nell'individuazione delle esenzioni, nell'ottica di una tutela più incisiva della concorrenza all'interno del mercato unico europeo. L'approccio adottato riflette una maggiore attenzione nel preservare la concorrenza leale, prevenendo possibili distorsioni del mercato e promuovendo una regolamentazione che favorisca l'efficienza e la sana competizione tra gli operatori economici del mercato assicurativo²². Tuttavia,

¹⁹ Nello specifico, le esenzioni operavano a condizione che a) ciascuna impresa partecipante avesse il diritto di recedere dal consorzio con preavviso non superiore ad un anno senza subire sanzioni; b) le regole del consorzio non obbligassero qualsiasi partecipante ad assicurare o riassicurare attraverso il consorzio, totalmente o in parte, qualsiasi rischio del tipo coperto dal consorzio; c) le regole del consorzio non limitassero l'attività del consorzio o dei suoi partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione europea; d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite; e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti; f) i partecipanti ad un consorzio di coriassicurazione non concordassero i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta; e g) nessun partecipante al consorzio, e nessuna impresa che eserciti un'influenza determinante sulla politica commerciale del consorzio, fosse anche membro di, o esercitasse un'influenza determinante sulla politica commerciale di, un altro consorzio che opera nello stesso mercato rilevante.

²⁰ Per un commento del Regolamento n. 267 del 2010 si rinvia a A. FRIGNANI e V. PIGNATA, *Le nuove norme comunitarie sulla concorrenza nel settore assicurativo (reg. 267/2010)*, in *Dir. econ. ass.*, 2011, p. 181 e ss.

²¹ Sul punto: D. BONACCORSI DI PATTI, *Concorrenza e cooperazione fra imprese nelle assicurazioni*, Libreria forense Editrice, 2013, p. 96.

²² Il regolamento n. 267 del 2010, rispetto a quello precedente, ha ristretto il numero di accordi consentiti, sul presupposto che talune tipologie di accordi ossia quelli aventi ad oggetto a) l'elaborazione e la diffusione in comune dei dati necessari al calcolo del costo medio della copertura di un determinato rischio in passato; l'elaborazione di tavole di mortalità e tavole di frequenza delle malattie, degli infortuni e delle invalidità ai fini delle assicurazioni che comportano un elemento di capitalizzazione (in appresso «tavole»); b) la realizzazione di studi in comune sull'impatto probabile di circostanze generali esterne alle imprese interessate che possono influenzare la frequenza e l'entità dei sinistri futuri per un determinato rischio o una determinata categoria di rischi o la redditività di diversi tipi di investimenti (in appresso «studi») e la diffusione dei risultati di tali studi – non sono esclusivamente riconducibili al solo assicurativo e, come emerso dall'analisi, potrebbero costituire un ostacolo per un corretto e leale svolgimento della concorrenza. Conseguentemente, risulta più opportuno che siano sottoposte a un processo di autovalutazione. Sul punto si rinvia al Considerando n. 3 del Regolamento citato.

va precisato che l'approccio restrittivo non ha coinvolto i *pools*²³ per la coassicurazione o la coriassicurazione di specifiche categorie di rischi che, quindi, hanno continuato a beneficiare delle esenzioni.

Il Regolamento distingue i *pools* costituiti per la coassicurazione o la coriassicurazione a copertura di rischi nuovi dai consorzi costituiti per la copertura di rischi già esistenti.

Relativamente ai primi, l'esenzione si applica per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di costituzione del *pool*, a prescindere dalla quota di mercato detenuta dal medesimo *pool*; per i secondi, l'esenzione permane per l'intero periodo di vigenza del regolamento (ossia fino al 31 marzo 2017) a condizione che la quota di mercato detenuta dalle imprese partecipanti non superi determinate soglie: il 25% del mercato rilevante per i consorzi di riassicurazione e il 20% per i consorzi di coassicurazione. Sono poi contemplate ulteriori condizioni per l'operatività delle esenzioni, ossia che a) ciascuna impresa partecipante abbia il diritto di recedere dal *pool*, con preavviso ragionevole, senza subire sanzioni; b) le regole del *pool* non obblighino le imprese partecipanti al *pool* ad assicurare o riassicurare attraverso il *pool* e non impediscano alle imprese partecipanti al *pool* di assicurare o di riassicurare fuori dal *pool*, in tutto o in parte, i rischi del tipo coperto dal *pool*; c) le regole del *pool* non limitino l'attività del *pool* o delle imprese partecipanti all'assicurazione o alla riassicurazione di rischi situati in una determinata zona geografica dell'Unione; d) l'accordo non limiti la produzione o le vendite; e) l'accordo non ripartisca i mercati o i clienti; e f) le imprese partecipanti ad un *pool* di coriassicurazione non concordino i premi commerciali praticati per l'assicurazione diretta.

Nel periodo imminente alla scadenza del regolamento, ossia tra il 2015 e il 2017, è sorto il dibattito sulla possibilità di rinnovare la sua vigenza²⁴: le

²³ Sulla definizione di *pools* assicurativi si rinvia a M. RICOLFI, *La coassicurazione*, cit. p. 71. Secondo l'A., il *pool* assicurativo si sostanzia in un gruppo di assicuratori che si impegna ad apportare ad una organizzazione centrale i propri affari assicurativi e questa ripartisce in capo agli aderenti una quota della massa dei rischi, cosicché, in termini economici, ciascun assicuratore partecipa frazionariamente a ciascun rischio. Tale modalità organizzativa è riscontrabile sia nell'ambito della coassicurazione sia nel contesto della riassicurazione. Per un riferimento al fenomeno si rinvia anche a M. PROSPERETTI e E. A. APICELLA, *La riassicurazione*, Milano, 1994, p. 94 e ss.; R. CAPOTOSTI, *La riassicurazione. Il contratto e l'impresa*, Torino, 1991, p. 119; M. IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, Padova 2011, p. 237.

²⁴ Di tale dibattito dà conto la Commissione nella Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) n. 267/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni del 17 marzo 2016. Relativamente alla copertura in comune di certi tipi di rischi (*pool*) la Commissione riferisce che le parti interessate che hanno partecipato alla consultazione pubblica (perlopiù imprese di assicurazione e le loro associazioni) hanno generalmente sostenuto che un'eventuale scadenza dell'esenzione per i *pools* comporterebbe una diminuzione della certezza del diritto per quanto riguarda l'ammissibilità della collaborazione sotto forma di *pools*. A sua volta, tale minore certezza aumenterebbe i costi per l'adeguamento alla normativa a carico degli assicuratori e

imprese di assicurazione e le associazioni di categoria erano a favore di tale opzione sul presupposto che il venir meno dell'esenzione concessa ai *pool* fino a quel momento avrebbe generato incertezze riguardo ai requisiti in presenza dei quali fossero ammesse le singole forme di collaborazione tra le imprese di assicurazione. Tali incertezze avrebbero potuto indurre gli assicuratori a imporre premi più elevati o, in taluni casi, a porre fine ai *pools* preesistenti costituiti al fine di assumere i rischi di particolare natura o entità quali quelli catastrofali (nucleari, ambientali o legati al terrorismo) con conseguente pregiudizio per i consumatori. La Commissione europea, contrariamente a quanto rilevato dalle imprese di assicurazione favorevoli all'esenzione, ha ritenuto che l'esenzione generalizzata dei *pools* non fosse più in grado di recare ai consumatori significativi benefici, anche alla luce della circostanza che tali forme di collaborazione restrittive della concorrenza non fossero più indispensabili per l'assunzione di rischi di particolare natura e che, al contrario, potessero essere attuate nuove modalità organizzative compatibili con la disciplina *antitrust*. La Commissione, pertanto, ha deciso di non prorogare la validità del regolamento, determinando la sua scadenza alla data originariamente stabilita, ovvero marzo 2017²⁵.

4. *L'ambito nazionale: il ruolo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato*

In ambito nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è occupata della questione relativa alla compatibilità della coassicurazione con la disciplina a tutela della concorrenza pervenendo a soluzioni tutt'altro che uniformi. In taluni casi, nel valutare i rapporti di collaborazione esistenti tra talune compagnie assicurative, l'*Antitrust* ha ritenuto che la coassicurazione di per sé non fosse lesiva della concorrenza, limitandosi a considerare intesa restrittiva della concorrenza il solo accordo tra le imprese coassicuratrici di "non quotare meno della delegataria" in occasione del rinnovo del contratto di assicurazione²⁶, ossia di non pattuire con l'assicurato, al rinnovo del contratto, un premio di entità inferiore rispetto a quello proposto dalla compagnia delegataria; impegno che, per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si sostanziava in un patto di non concorrenza tra le compagnie e che, conse-

determinerebbe una cautela ingiustificata nella conclusione di determinati accordi di *pooling*. Le parti interessate sostengono che tale situazione potrebbe indurre gli assicuratori a imporre premi più elevati e, in alcuni casi, potrebbe persino causare lo scioglimento dei *pools* esistenti, in particolare nel segmento dei rischi aggravati e catastrofali, con possibile sospensione di determinati prodotti di coassicurazione, a danno dei consumatori.

²⁵ Sulla decisione della Commissione europea di non prorogare le esenzioni agli accordi di coassicurazione si rinvia a D. PORRINI, *Wich consequences in the insurance market for the end of the block exemption?*, in *Riv. ita di Antitrust*, 2016, 2, p. 160.

²⁶ Provvedimento n. 2014 nel Bollettino n. 3 del 27 giugno 1994, p. 5.

guentemente, integrava una intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, comma 2, della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

Anche in un'altra circostanza, con il provvedimento *Assicurazioni rischi agricoli* del 26 ottobre 1994, l'Autorità Garante ha reputato che la coassicurazione non integrasse una intesa lesiva della concorrenza, ma ha ravvisato come fattispecie restrittiva della stessa la costituzione e le concrete modalità operative di un consorzio facoltativo istituito per la copertura del rischio grandine²⁷.

In una delibera più recente, l'Autorità cambiò prospettiva identificando, come intese restrittive della concorrenza, gli accordi di coassicurazione occasionali conclusi da più imprese di assicurazione con il fine di partecipare ad una gara indetta dal Comune di Milano per l'aggiudicazione di un appalto relativo alla copertura assicurativa dei rischi del medesimo Comune²⁸.

Nello specifico, in tale occasione, l'Autorità evidenziò che le imprese coassicuratrici, ricorrendo alla coassicurazione, avessero "risolto in modo cooperativo la gara e sostituito alla competizione la collaborazione, così precludendo all'amministrazione appaltante la possibilità di acquisire offerte concorrenti e di selezionare tra queste quella più conveniente". Va, altresì, sottolineato che il provvedimento adottato dall'*Antitrust* venne successivamente impugnato dalle imprese di assicurazione coinvolte nella vicenda, e che il TAR Lazio, pronunciandosi sul ricorso, annullò tale decisione. Il Tribunale rilevò, infatti, che la valutazione dell'accordo di coassicurazione oggetto della controversia dovesse essere circoscritta al caso concreto al solo fine di valutare se il singolo accordo fosse lesivo della disciplina *antitrust*, escludendo che il giudizio formulato potesse riferirsi alla coassicurazione²⁹, istituto che non poteva essere considerato di per sé lesivo della disciplina della concorrenza. Il Consiglio di Stato³⁰, chiamato a pronunciarsi sulla impugnazione della sentenza del TAR

²⁷ Trattasi del Provvedimento n. 2401 "Assicurazioni rischi agricoli" pubblicato nel Bollettino n. 43 del 1994, p. 5 nel quale l'Autorità ha valutato se le concrete modalità operative del Consorzio Italiano Assicuratori Grandine - CIAG violassero in concreto la disciplina della concorrenza. Nello specifico, il regolamento del suddetto Consorzio prevedeva che i rischi assicurati dalle singole imprese fossero ceduti al consorzio, per poi essere "ripartiti" in coassicurazione tra le imprese consorziate secondo quote concordate dall'assemblea del consorzio (punti 14-16). L'*Antitrust* ha ritenuto che il meccanismo di controllo del CIAG abbia in sostanza "dissuasivo" una delle compagnie consorziate dal proporre polizze predisposte per coprire i danni cosiddetti indiretti provocati dalla grandine, ossia i danni di qualità del prodotto (la polizza grandine predisposta dal CIAG copriva invece solo i danni di quantità).

²⁸ La delibera è pubblicata nel Bollettino, 13 ottobre 1997, n. 39, p. 5 (Provvedimento n. 5333).

²⁹ TAR Lazio 10 febbraio - 6 luglio 1999, n. 1523. In senso conforme: Tar Lazio, 6 luglio 1999, n. 1520, in *Diritto e fiscalità dell'assicurazione*, 2000, p. 205 con nota di P.P. PAPALE, *Gli accordi di coassicurazione e il diritto antitrust. La prova dell'intesa restrittiva della concorrenza*. Tar Lazio, 6 luglio 1999, n. 1522, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, p. 287.

³⁰ Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1188, in *Diritto e fiscalità dell'assicurazione*, 2001, p. 473 ss., con nota di D. BONACCORSI DI PATTI, *La compatibilità della coassicurazione occasionale con la disciplina antitrust supera il vaglio del Consiglio di Stato*. In senso conforme: Consiglio di Stato, sez. VI, 2 marzo 2001, n. 1191; Consiglio di Stato, sez. VI, 9 aprile 2001, n.

promossa dall'*Antitrust*, ha confermato la pronuncia del Tribunale rilevando che gli accordi di coassicurazione non potessero essere valutati in astratto come comportamenti lesivi della concorrenza ma, al contrario, si dovesse indagare in concreto se lo specifico accordo di coassicurazione integrasse una “collusione illecita” lesiva della concorrenza³¹. Per completezza, va, infine, rilevato che l'*Antitrust* e IVASS non sempre hanno valutato in modo convergente le modalità di collaborazione fra le imprese di assicurazione: mentre l'IVASS ha ritenuto di dover ricollegare la cooperazione tra le imprese a necessità tecniche, proprie dell'attività assicurativa, e non a collusioni illecite, lesive della concorrenza, viceversa, l'AGCM ha disatteso i pareri dell'Istituto, ritenendo la cooperazione accertata incompatibile con le regole della concorrenza. La divergenza di vedute è emersa in modo particolarmente evidente nella già citata vicenda che ha coinvolto il Comune di Milano³². Tuttavia, recentemente, l'IVASS parrebbe essersi allineato alle valutazioni dell'AGCM espresse nel Provvedimento n. 22838 “Gare assicurative ASL e Aziende ospedaliere campane”³³. Nel suddetto provvedimento con il quale l'*Antitrust* ha sanzionato le intese tra talune imprese di assicurazione e agenzie assicurative partecipanti ad una gara indetta da aziende ospedaliere campane per l'aggiudicazione di un appalto relativo alla copertura assicurativa dei rischi Responsabilità Civile Terzi (RCT) e Responsabilità Civile Operatori (RCO), l'ISVAP, pur riconoscendo che «la particolare rischiosità di simili coperture rende frequente il ricorso da parte delle imprese del settore a strumenti di ripartizione dei rischi, quali la coassicurazione e la riassicurazione, i quali, riducendo l'aleatorietà e l'onerosità, possono contribuire a perseguire obiettivi di sana e prudente gestione delle imprese e di un adeguato ampliamento dell'offerta assicurativa», tuttavia, sottolinea che non può in alcun modo essere consentito il ricorso alla coassicurazione quando tale accordo è volto esclusivamente a ledere interessi meritevoli di tutela quali l'autonomia imprenditoriale e la libertà e competitività del mercato³⁴.

2132. Si rinvia anche alla pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2014, n. 3032. Le suddette pronunce sono consultabili nella banca dati *onelegale*.

³¹ Per un'analisi analitica delle indagini condotte dall'*Antitrust* si rinvia alla monografia di D. BONACCORSI DI PATTI, *Concorrenza e cooperazione fra imprese nelle assicurazioni*, cit., p. 116 e s. e più recentemente dello stesso A., *L'applicazione della disciplina antitrust nel mercato assicurativo: spunti per una ricostruzione*, cit., p. 657., spec. p. 712.

³² Sul punto si rinvia ancora a B. BONACCORSI DI PATTI, *L'applicazione della disciplina antitrust nel mercato assicurativo: spunti per una ricostruzione*, cit., p. 712 e ss.

³³ Provvedimento pubblicato nel Bollettino n. 39 del 17 ottobre 2011.

³⁴ Nel caso posto all'attenzione dell'AGCM e sul quale l'ISVAP ha avuto modo di esprimere il suo parere, si era rilevato che “i sistematici contatti tra le imprese per l'attuazione di forme di coassicurazione, tanto nelle fasi preliminari all'aggiudicazione, quanto in quelle ad essa successive, eccedevano la fisiologia dei contatti di routine necessari alla ripartizione dei rischi in coassicurazione e costituivano indici rivelatori di uno strutturale e continuativo coordinamento tra le imprese in questione teso ad influire sull'autonomia delle decisioni assunte da ciascuna di esse in merito alla partecipazione alle singole gare e, per tale via, a consentirne la spartizione senza il ricorso alla competizione” [...]. Sulla vicenda in esame ha avuto modo di occuparsi anche

Non è superfluo evidenziare che l'IVASS, in linea con quanto stabilito dalla citata l. n. 262 del 2005 e dal codice delle assicurazioni, deve necessariamente coordinarsi con l'*Antitrust* al fine di disciplinare in modo efficace i loro reciproci ambiti di intervento e le eventuali sovrapposizioni di competenza. A tal fine, le due Autorità hanno dato vita a una serie di protocolli d'intesa, strumenti concreti destinati a regolamentare i loro rapporti nelle aree di comune interesse, garantendo così un'azione sinergica e armoniosa nell'ambito della vigilanza del settore assicurativo e della concorrenza. In altri termini, l'obiettivo di tali accordi è quello di evitare sovrapposizioni di competenza che potrebbero generare incertezze, assicurando al contempo una risoluzione armoniosa delle questioni che coinvolgono entrambe le Autorità³⁵.

il Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2014, n. 3032 la cui pronuncia, consultabile nella banca dati *onelegale*, ha fatto proprie le osservazioni dell'*Antitrust* rilevando che, nel caso concreto, le imprese di assicurazione avessero fatto ricorso alla coassicurazione per eludere la disciplina della concorrenza.

³⁵ Nel novembre 2024, le due Autorità di vigilanza hanno siglato un protocollo di intesa – consultabile anche nel sito dell'IVASS <https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/protocolli> – che ha sostituito i Protocolli del 2 agosto 2013 e del 7 ottobre 2014.

Abstract [Ita]

Il contributo esamina le ragioni alla base della condivisione dei rischi tra le imprese di assicurazione, con particolare riferimento agli eventi catastrofici come alluvioni e terremoti. Viene sottolineato il ruolo cruciale della cooperazione tra compagnie per gestire rischi di grande entità, supportato dalla legislazione italiana. Si analizzano strumenti tradizionali come la riassicurazione e la coassicurazione, insieme a tecniche di *Alternative Risk Transfer* (ART). Inoltre, si mette in luce l'ambiguità di tali strumenti in relazione alla normativa *antitrust*, descrivendo alcuni casi in cui si è rilevata una difformità di interpretazione tra l'AGCM e l'IVASS.

Parole chiave: eventi catastrofici; condivisione del rischio; riassicurazione; coassicurazione; *antitrust*.

Abstract [Eng]

The paper examines the reasons behind risk sharing among insurance companies, with particular reference to catastrophic events such as floods and earthquakes. It highlights the crucial role of cooperation between insurance companies in managing large-scale risks, supported by Italian legislation. Traditional instruments such as reinsurance and co-insurance are analyzed, together with Alternative Risk Transfer (ART) techniques. Furthermore, it highlights the ambiguity of these instruments in relation to antitrust legislation, describing some cases in which there has been a difference in interpretation between the AGCM and IVASS.

Keywords: catastrophic events; risk sharing; reinsurance; co-insurance; antitrust.